STATO GIURIDICO DEGLI OPERAI DELLO STATO

Art. 29

Trattamento economico durante il periodo di assenza per inferemità non dipendente causa di servizio

L'operaio assente dal servizio per malattia o per infortunio non dipendente da causa di servizio, ovvero per cure richieste dallo stato di invalidita' dipendente da causa di guerra o di servizio, ha diritto, a carico dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, al trattamento previsto dalle vigenti disposizioni, ad eccezione della quota di aggiunta di famiglia che e' corrisposta per intero. Qualora l'assenza per malattia o infortunio si protragga oltre il periodo di tre giorni, il trattamento di cui al precedente comma e' corrisposto, dall'Ente sopra indicato, dalla data di inizio dell'assenza stessa. All'operaia che si trovi in stato di gravidanza o puerperio si applicano le norme sulla tutela delle lavoratrici madri.

Versione in vigore dal 29 marzo 1961, non più in vigore dal 14 aprile 1968 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico degli operai dello Stato
Estremi	Legge 5 marzo 1961, n. 90
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-degli-operai-dello-stato/art-29-trattamento-economico-durante-il-periodo-di-assenza-per-inferemita/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it